

Cause civili, dal 21 marzo 2011 la conciliazione (Mediazione) è obbligatoria

Dal 21 marzo 2011 per le seguenti controversie:

- diritti reali (ad esempio usufrutto, diritto di abitazione, uso esclusivo)
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- responsabilità medica
- diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.

Dal 20 marzo 2012,

la mediazione obbligatoria riguarderà anche le cause condominiali e il risarcimento danni da incidenti stradali o da incidenti causati da natanti

NEL SETTORE LAVORO

NON CAMBIA NULLA TRANNE CHE PER EFFETTO DELLA LEGGE 183/2010 IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (art. 410 c.p.c) PRESSO L'UFFICIO DEL LAVORO DIVIENE FACOLTATIVO E NON E' PIU' OBBLIGATORIO (Si può adire il Giudice del Lavoro senza passare prima dalla Conciliazione dell' Uff. del Lavoro)

Infatti

La **conciliazione stragiudiziale** sino alla entrata in vigore della legge n. 183 del 4/11/2010, era obbligatoria e costituiva condizione di *procedibilità* della successiva eventuale azione giudiziaria **innanzi al giudice del lavoro**. Il convenuto doveva eccepire il mancato espletamento del tentativo di conciliazione nella memoria difensiva (art. 416 c.p.c.) ed il Giudice poteva rilevarlo d'ufficio non oltre l'udienza di discussione.

Dopo la legge n. 183/2010 è **divenuta facoltativa**, per cui le parti possono ricorrere direttamente al giudice del lavoro. Altra modifica di rilievo è costituita dalla abrogazione degli articoli 65 e 66 del Dlgs 165/2001, pertanto la procedura dei tentativi di conciliazione non si differenzia più a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato.

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEGLI ALTRI SETTORI

La differenza è tutta in un aggettivo: obbligatorio. Da oggi (21 marzo 2011), in presenza di una lite in materia civile, i cittadini dovranno cercare di risolverla ricorrendo prima ad un **soggetto mediatore accreditato dal Ministero della Giustizia**, e solo in assenza di un accordo potranno poi rivolgersi al giudice ordinario. Una novità che darà la possibilità alle persone di avere giustizia in soli quattro mesi, ma che è fortemente osteggiata dagli avvocati, che sul tema della mediaconciliazione obbligatoria hanno, come è noto, proclamato un'astensione dalle udienze che, iniziata mercoledì scorso, si concluderà martedì.

La legge che entra in vigore domani potrà essere applicata nei casi di una controversia in materia di diritti reali (usufrutto, diritto di abitazione), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Salvo novità, dal 20 marzo 2012 la mediazione sarà obbligatoria anche in tema di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Si tratta quindi di uno strumento per la composizione di un significativo numero di cause civili, finora previsto solo come facoltativo ai procedimenti ordinari che si svolgono nelle aule delle Corti di Appello, dei Tribunali e dei Giudici di pace.

Il mediatore, scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'Albo degli organismi di conciliazione del Ministero della giustizia, ha il compito non di decidere chi abbia ragione o torto, ma di individuare e favorire una soluzione che soddisfi le parti, che possono anche non essere assistite da un avvocato.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione di una delle parti, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Tutta la procedura deve concludersi, per legge, nel termine massimo di 120 giorni. Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti o su una proposta di conciliazione elaborata dal mediatore, la procedura si conclude e il verbale di accordo può essere omologato dal tribunale, al quale si ha il diritto di rivolgersi se l'intesa non viene trovata. Se l'altra parte non accetta invece l'invito alla mediazione, viene redatto un verbale che attesta, appunto, la mancata conciliazione, che può essere prodotto dinanzi al giudice. I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia.

Ulteriori dettagli sull'argomento:

Cause civili, da lunedì conciliazione obbligatoria e solo se non c'è accordo ricorso al giudice

Cambia volto la giustizia civile da lunedì prossimo. A partire dal 20 marzo, infatti, entra in vigore la riforma approvata un anno fa e per un gran numero di cause civili non sarà più possibile far ricorso al giudice senza aver prima tentato la via della conciliazione di fronte ad uno degli organismi abilitati. Solo se l'accordo non si raggiunge si andrà in tribunale.

Mediazione anche senza il ricorso all'avvocato - La conciliazione al posto del ricorso al giudice, peraltro, non è una novità: nel campo delle telecomunicazioni, ad esempio, è un obbligo da tempo. Non si può, infatti, ricorrere al giudice per contestare bollette o spese non dovute prima di aver obbligatoriamente tentato la via della conciliazione davanti al Co.re.com. Solo in mancanza di accordo si aprono le porte del tribunale. E così avverrà da ora in poi anche per le liti in tutti i settori previsti dalla legge, anche se resta la possibilità di ricorrere al giudice per richiedere provvedimenti urgenti, come, ad esempio, in caso di danni temuti, per bloccare i lavori che possono, appunto, arrecare un danno ai propri beni. Peraltro per la mediazione non è obbligatorio richiedere l'assistenza di un avvocato, ma ci si potrà eventualmente far assistere anche da un commercialista, e per questo gli avvocati sono sul piede di guerra, diversamente dagli altri professionisti che plaudono invece all'iniziativa. Il 16 marzo c'è stata un'assemblea e una manifestazione davanti a Montecitorio organizzata dall'Organismo unitario degli avvocati, e una richiesta, inascoltata, a governo e

parlamento per un rinvio delle norme. Rinvio che, però, non c'è stato, e quindi come previsto dalla riforma del processo civile, entrata in vigore un anno fa, da lunedì la conciliazione obbligatoria è pienamente operativa.

Le regole del procedimento - Il sistema comporta una vera e propria rivoluzione: ci si rivolge al mediatore, infatti, non per stabilire chi ha ragione o chi ha torto, ma per trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi i "contendenti". Il ruolo del mediatore è quello di favorire un accordo amichevole di definizione della controversia, e non quello di arbitro. Quindi la procedura prevede che siano le parti, non il mediatore, a definire i contenuti dell'accordo, con tutte le soluzioni e le modalità che ritengono utili, a prescindere anche da specifiche disposizioni di legge. Così, ad esempio, è possibile accordarsi su una divisione ereditaria nel caso di un appartamento al mare, prevedendo invece della liquidazione degli eredi la possibilità di un uso a turno da parte di tutti, come una sorta di multiproprietà, con turni ben precisi. Oppure si possono definire su formule di liquidazione ad hoc per gli eredi in contrasto tra loro, magari sottoscrivendo un mutuo per l'acquisto di un bene invece che prevedendo un pagamento in contanti, e così via. Nel tentativo di conciliazione con l'aiuto del mediatore, in sostanza, è possibile concentrarsi sui interessi e bisogni reali e dar vita ad accordi con clausole personalizzate. E' comunque sempre possibile richiedere al mediatore di predisporre autonomamente il testo dell'accordo, che deve comunque soddisfare entrambe le parti.

Quattro mesi di tempo per chiudere la lite - Il mediatore al quale affidarsi per trovare una soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'Albo degli organismi di conciliazione del Ministero della giustizia. All'atto della presentazione della domanda di mediazione fatta da una delle parti, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo, e tutta la procedura deve concludersi, per legge, nel termine massimo di 120 giorni. In ogni caso tutti gli atti e le dichiarazioni sono coperte dal segreto professionale e non possono essere utilizzate in eventuali procedimenti successivi davanti al giudice. Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti, o su una proposta di conciliazione messa a punto dal mediatore, la procedura si conclude e il verbale di accordo può esser omologato dal tribunale. Il verbale omologato costituisce titolo esecutivo, il che vuol dire che se non viene rispettato si può ottenere un decreto ingiuntivo, anche per l'espropriazione forzata. Quando l'accordo non si trova si ha il diritto di ricorrere al tribunale.

Se l'altra parte non accetta l'invito alla mediazione - Se invece l'altra parte non aderisce alla convocazione o non si presenta all'incontro fissato dal mediatore, la segreteria della Camera di conciliazione consegna un verbale di fallita conciliazione per mancanza di adesione della controparte. A questo punto si potrà andare in tribunale allegando il verbale all'atto di citazione o al ricorso.

Quanto costa la procedura - La mediazione ha un costo che serve a retribuire il conciliatore, e che è a carico di entrambe le parti in causa. I costi per la mediazione sono fissati dal Ministero della Giustizia. Per favorire la mediazione è anche previsto anche un incentivo fiscale. Per chi trova un accordo è infatti riconosciuto un credito d'imposta rapportato alle spese pagate fino ad un massimo di 500 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione. Inoltre non sono dovute spese di registrazione del verbale fino ad un importo della lite pari a 50.000 euro.

Valore della lite (in euro)	Spese per ciascuna parte (in euro)
Fino a 1.000	65
da 1.001 a 5.000	130
da 5.001 a 10.000	260
da 10.001 a 25.000	360
da 25.001 a 50.000	600
da 50.001 a 250.000	1.000
da 250.001 a 500.000	2.000
da 500.001 a 2.500.000	3.800
da 2.500.001 a 5.000.000	5.200
oltre 5.000.000	9.200

La lista degli organismi di conciliazione sul sito del Ministero della giustizia